

TRIBUNALE DI LANCIANO

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Associazione OCC Commercialisti Associati di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona"

Dott.ssa Simona FONTANA

Debitore: PELUZZI ANNA, C.F. PLZNNA78T66E435D
nata a **Lanciano (CH)** il **26/12/1978**,
residente a Lanciano (CH) in Via Modesto della Porta 3

Procedimento OCC rdc n. 10741/2024

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.....	5
2.1 DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA	6
2.2 COMUNICAZIONI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIE EFFETTUATE.....	6
2.3 L'IDENTITÀ DEL RICORRENTE E DI FAMILIARI CONVIVENTI.....	7
2.4 CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI	7
2.5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	8
3. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE.....	10
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA CONCLUSIONI E ATTESTAZIONI	17

DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA E GIUDIZIO FINALE:

Allegati dal numero 1 al numero 17

1. PREMESSA

La sottoscritta Dott.ssa Simona Fontana, C.F. FNTSMN72B57E435D, nata a Lanciano (CH) il giorno 17/02/1972, e residente a San Vito Chietino in C.sa Portelle 70, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano al n. 223/A e al Registro dei Revisori Legali al n. 160769, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con studio a Lanciano (CH), in Via Cesare Battisti 20, con nominato dal dott. Luca Pelagatti, referente dell' Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Associazione OCC Commercialisti Associati iscritto al n. 39 del registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014, procedimento n. 10741/2024 del 03/04/2024¹, quale professionista incaricato per assistere il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 268 CCII e per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, richiesta dalla sig.ra Peluzzi Anna, C.F. PLZNNA78T66E435D, nata a il 26/12/1978 a LANCIANO (CH) e ivi residente in Via Modesto della Porta, 3, assistita dall'Avvocato Francesco Giancristofaro, con studio a Lanciano (CH) alla Via per Fossacesia n. 38, con pec avvfrancescogiancristofaro@pec.giuffre.it

Il sottoscritto professionista, in relazione alla nomina accettata di cui sopra,

preliminarmente dichiara e attesta

- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
-
-
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi

è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;

- b) riveste la qualifica di consumatore così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come elenco allegato);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il ricorrente ha presentato richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

-
- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
 - elenco dei beni di proprietà e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
 - copia delle certificazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Lanciano;
 - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente;
 - visura protesti, visura centrale di allarme interbancario e centrale dei rischi Banca d'Italia, certificato carichi pendenti;
 - estratti di conto corrente.

2.1 DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA

Con riguardo alla dichiarazione di terzietà ed indipendenza, la sottoscritta professionista incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. o) CCII.

2.2 COMUNICAZIONI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIE EFFETTUATE

La sottoscritta gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- esame del ricorso avanzato dal debitore;
 - richiesta degli estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
 - richiesta all'Agenzia delle Entrate di accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe finanziaria;
 - richiesta ed esame delle visure catastali ed ipotecarie;
 - verifica dell'assenza di esecuzioni mobiliari/immobiliari in corso;
 - esame ultime dichiarazioni fiscali presentate per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024;
-

-
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Lanciano;
 - richiesta Centrale di allarme interbancaria della Banca d'Italia;
 - richiesta Centrale Rischi della Banca d'Italia;
 - richiesta della Centrale Rischi Finanziari (CRIF);
 - richieste delle precisazioni dei crediti.

La sottoscritta ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

2.3 L'IDENTITA' DEL RICORRENTE E DI FAMILIARI CONVIVENTI

Il ricorrente la sig.ra Peluzzi Anna è residente a Lanciano (CH) in Via Modesto della Porta, 3 come da certificato rilasciato dal Comune di Lanciano.

Il nucleo familiare è così composto:

- Peluzzi Anna
- Fantini Gaia Lucia – Figlia

2.4 CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. A) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze che hanno portato la situazione debitoria sono date dalla stipula di prestiti personali per esigenze familiari ma

soprattutto per esigenze dell'ex coniuge, acquisto di una vettura. IL 05 maggio 2012 la sig.ra Anna Peluzzi ha contratto matrimonio con il sig. Andrea Fantini (nato a Lanciano il 24.6.1980) e dalla loro unione in data 11.12.2013 è nata la figlia Gaia Lucia.

Nel corso della vita coniugale la sig.ra Peluzzi, su insistenza e unitamente all'allora coniuge, si è trovata a stipulare alcuni prestiti personali (con la Compass Banca S.p.A., con la Deutsche Bank e con Fidelity Spa) per esigenze familiari, ma prevalentemente per esigenze personali del marito (come l'acquisto di una vettura). La sig.ra Peluzzi era comunque rassicurata dal fatto che il debito sarebbe stato estinto dal marito.

La situazione debitoria a cui oggi è esposta la ricorrente e per la quale si chiede la ristrutturazione è stata causata esclusivamente da una cattiva gestione da parte del marito.

I coniugi si sono separati ad ottobre del 2022 e da quel momento il signor Fantini non ha più pagato le somme dovute, revocando i vari RID sulla propria busta paga. *La signora Peluzzi si è così ritrovata a dover sostenere impegni finanziari ben superiori alle fonti di reddito a sua disposizione e progressivamente la situazione è andata peggiorando. indebitamento della sig.ra Peluzzi Anna, sono riconducibili agli impegni finanziari assunti*

In particolare al momento della stipula debitore risultava assunto con contratto a tempo indeterminato e risultava proporzionato alle entrate del primo finanziamento del periodo. A condurre alla situazione debitoria attuale ha influito la cattiva gestione dell'ex coniuge. Attualmente il ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a 9.705,66 € lorde annuali.

2.5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. B), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni.

In data 5.5.2012 la sig.ra Anna Peluzzi ha contratto matrimonio con il sig. Andrea Fantini (nato a Lanciano il 24.6.1980) e dalla loro unione in data 11.12.2013 è nata la figlia Gaia Lucia.

Nel corso della vita coniugale la sig.ra Peluzzi, su insistenza e unitamente all'allora coniuge, si è trovata a stipulare alcuni prestiti personali (con la Compass Banca S.p.A., con la Deutsche Bank e con Fidelity Spa) per esigenze familiari, ma prevalentemente per esigenze personali del marito (come l'acquisto di una vettura). La sig.ra Peluzzi era comunque rassicurata dal fatto che il debito sarebbe stato estinto dal marito. La sig.ra Peluzzi, in buona fede, si fidava del marito.

La situazione debitoria a cui oggi è esposta la ricorrente e per la quale si chiede la ristrutturazione è stata causata esclusivamente da una cattiva gestione da parte del marito. Nell'ottobre del 2022 i coniugi decidevano di separarsi e da quel momento il signor Fantini non ha più pagato le somme dovute, revocando i vari RID sulla propria busta paga. E la signora Peluzzi si è così ritrovata a dover sostenere impegni finanziari ben superiori alle fonti di reddito a sua disposizione e progressivamente la situazione è andata peggiorando fino ad arrivare a poter far fronte agli impegni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari relative agli impegni presi per il sostentamento del nucleo familiare. Come si evince dalla documentazione depositata dall'Avv. Giancristofaro, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

3 ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile. Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

I costi della procedura e relativa graduazione - Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Le spese in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., che risultano funzionali alla presentazione dell'istanza di accesso alla Procedura di liquidazione controllata, sono pari complessivamente ad euro 4.991,21, come di seguito dettagliate.

	Importo in prededuzione	Importo in privilegio ex art.2751 bis n. 2cc	Totale
Compenso OCC	4.941,21	-	4.941,21
Altri oneri tenuta c/c	50,00	-	50,00
Totale spese prededuzione	4.991,21	-	4.991,21

* Con riguardo alle spese di tenuta conto si precisa che sono state calcolate in via presuntiva, le eventuali somme in difetto o in eccesso saranno congruagliate con le somme dovute ai creditori.

Debiti ipotecari e altri debiti privilegiati²

Dall'esame della documentazione disponibile risulta come il ricorrente abbia debiti di natura privilegiata date dalla spesa dell'avvocato .

Debiti chirografari

Dall'esame della documentazione disponibile risulta come la ricorrente sia debitore in via chirografaria per un importo complessivo pari ad euro , come di seguito riepilogato:

Creditore	Importo in via chirografaria	Privilegio
Compass	15.342,63	
Deutsche Bank	6.085,39	
Fiditalia Spa	2.752,90	
Findomestic	18.209,02	
Ater	1.606,54	
Sasi spa	757,93	
ICA - Tari	1.045,00	

Agenzia della riscossione	42,91	128,24
Regione Abruzzo bolli auto		267,58
Agenzia delle entrate	201,97	
Avv. Giancristofaro F.		4.000,00
Totale Debiti Chirografari	46.044,29	4.395,82

Nello specifico si riferiscono:

- al debito di natura chirografaria derivante originariamente da contratto di finanziamento 24924268 in data 23/11/2021 tra PELUZZI ANNA (coobligato il marito Fantini Andrea) e COMPASS per un importo pari € 22.620,00 con una rata mensile di € 225,61;
- al debito di natura chirografaria derivante originariamente da contratto di finanziamento n. 20221256465581 rinegoziato in data 06/04/2023 tra PELUZZI ANNA e FINDOMESTIC per un importo pari 22.196,41 e rata mensile di € 263,80;
- al debito di natura chirografaria derivante originariamente da contratto di finanziamento N. PT0000001609495301 erogato in data 26/09/2019 tra PELUZZI ANNA – FANTINI ANDREA e DEUTSCHE BANK per un importo pari € 15.000,00 con una rata mensile di € 303,00;
- al debito di natura chirografaria, derivante contratto di finanziamento 225388 del 25/05/2020 tra PELUZZI ANNA (coobligato Fantini Andrea) e FIDITALIA per un importo pari € 5.850,00 e una rata di € 107,57;

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei debiti:

	Importo
Debiti procedura	4.991,21
Debiti Privilegio - Avvocato	4.395,82
Debiti chirografari	46.044,29

Totale Debiti	55.431,32
----------------------	------------------

La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Beni Immobili: il ricorrente possiede due unità immobiliari nel Comune di Lanciano per la quota di 1/1:

- Appartamento in Via Modesto della Porta 3, Piano 4 int. 8 Cat A/2 Fg. 32 P.IIIa 340 sub 19, con rendita di € 199,87;
- Garage in Via Modesto della Porta, 3 Piano S1 Cat. C/6 consistenza di 18 mq con rendita catastale di € 54,64;

del valore complessivo di € 50.700,00, calcolato secondo i valori OMI (OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE) abitazione di tipo civile da un minimo di € 780,00 al mq a un valore massimo di € 1.150,00. Per quanto riguarda il autorimessa il valore di mercato va da un minimo di 560,00 a mq ad un massimo di 840,00.

Conti correnti: la ricorrente è titolare di un c/c postale n. IT62H0760115500000076630649 al 27/05/2025, un saldo di € -3,45.

Libretto di risparmio postale n. 51604521 saldo al 25/11/2024 di € 3,70;

Libretto di risparmio postale n. 22673845 saldo al 25/11/2024 di € 13,44;

Beni Mobili registrati: il ricorrente possiede un automobile di scarso valore economico utilizzata dall' ex coniuge.

- FIAT 600 targata DS27OJD immatricolata il 22/07/2008;

Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

Si osserva, inoltre, che a carico del debitore:

- non risultano protesti, non risultano carichi pendenti ed il certificato del casellario giudiziale risulta negativo;
- non pendono istanze di fallimento;
- non risultano ulteriori debiti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia e dal sistema CRIF di informazioni creditizie;
- non risulta alcuna segnalazione dalla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca d'Italia.

Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Di seguito sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Reddito lavoro dipendente: Dall'analisi dei modelli reddituali e Certificazioni Uniche, relativamente alle annualità 2023/2024/2025, nonché dall'esame dei cedolini paga per le mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025, emerge che la ricorrente dispone come unica fonte di reddito per il proprio sostentamento, lo stipendio da lavoro dipendente part time quale impiegata della società ACCORD ASCENSORI srl. Il rapporto di lavoro iniziato il 21/12/2012 è tutt'ora in essere. Lo stipendio mensile lordo base medio è di 809,00 € circa, a tali importi oltre alle trattenute di legge. Nelle entrate del nucleo familiare c'è una Pensione d'invalidità della Sig.ra Peluzzi erogata dall'INPS, che non concorre a formare il reddito imponibile, di € 6.987,69 annui (C.U. inps 2025).

Spese Sostentamento Nucleo Familiare

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al

mantenimento del suo nucleo familiare²¹:

<i>Spese su base mensile</i>	Importo
<i>Spese alimentari</i>	400,00
<i>Abbigliamento e calzature</i>	200,00
<i>Utenze (luce gas acqua)</i>	115,00
<i>Rifiuti</i>	30,00
<i>Spese mediche</i>	150,00
<i>Spese telefoniche</i>	30,00
<i>Spese scolastiche</i>	20,00
<i>Totale</i>	945,00

Le spese dichiarate sono quelle strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare in linea con i parametri individuati dall'articolo 283 comma 2 CCI.

A tal fine si è riscontrata la spesa media mensile, così come dichiarata, a quanto è possibile desumere anche attraverso le fonti ISTAT.

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa 767,00 € netti più una pensione invalidità di € 507,00 dalle quali detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somme da offrire ai creditori è di circa € 300,00

Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con riferimento in particolare all'ultimo finanziamento concesso dalla FINDOMESTIC è stata rimodulata la rata in data 06/04/2023. E' da riferire che la signora aveva anche altre finanziarie in corso con le seguenti rate mensili: € 225,61 della Compass, € 303,00 della Deutsche Bank, € 102,57 di Fidelity. Tenuto conto che esistevano altre finanziaria, la scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di non poter rimborsare il debito contratto neanche rimodulando la rata del finanziamento, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII:

A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		1.274,00
Anno finanziamento	2023	
Assegno Sociale	503,27	
Parametro scala equivalenza n. 2 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159	2,27	

(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		1.142,43
(C) L'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (+ rata richiesta da findomestic)		899,98
Residuo reddito disponibile mensile		-768,41
Tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il finanziamento	4,08	
Numero delle rate da pagare ogni anno	12	
Anni entro i quali rimborsare il finanziamento	7	
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		
Somma erogata dal Ente FINDOMESTIC con finanziamento in data 06/04/2023		22.196,41

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari, trattandosi peraltro di un finanziamento finalizzato al consolidamento di posizioni debitorie pregresse.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, pertanto andava attentamente valutato il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, anche tenuto conto del comma 5 dell’art. 124

T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria...”.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta è stata elaborata dal debitore con l’intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, è stato proposto il pagamento di una somma pari a **€ 18.000,00** con pagamento rateale composto da 60 rate mensili di 300,00 €. La rata mensile da destinare al pagamento dei creditori appare congrua

e coerente con la capacità reddituale netta della proponente, valutate secondo criteri di cautela finalizzati a poter esprimere un giudizio di fattibilità e sostenibilità finanziaria della proposta. Il piano proposto risulta, infatti, finanziariamente sostenibile per la debitrice, in quanto, potrà disporre di una liquidità mensile sufficiente a coprire le spese necessarie a garantire un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la sua famiglia.

Per tutte le posizioni debitorie di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito.

	Importo	% di soddisfacimento
Debiti Procedura	4.991,21	100 %
Debiti in privilegio	4.395,82	100%
Debiti chirografari	46.044,29	18,71 %

Valutazione della convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria

La sottoscritta valuta anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore, sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare del debitore e alla capacità reddituale dello stesso. Ai sensi dell'art. 67, comma 4 CCI : "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC".

A tal proposito si considerano i beni immobili posseduti dalla Sig.ra Peluzzi Anna: appartamento di circa 65 mq commerciali compreso di balconi a Lanciano in Via Modesto della Porta, 3 dalle valutazioni OMI la zona è valutata dai valori di mercato dai € 780,00 a € 1.150,00. Autorimessa di 18 mq con valore OMI che varia da € 560,00 a € 840,00 a mq.

Appartamento situato in zona di edilizia popolare, acquistato dall'Ater e situato al 4 piano senza ascensore, sottotetto con infiltrazioni d'acqua. Applicando le tabelle OMI appartamento avrebbe un valore in condizioni normali di € 50.700,00 e l'autorimessa di € 10.080,00, ma avendo la palazzina dove si trova l'immobile evidenti necessità di manutenzioni e con la mancanza di ascensore il valore normale dell'Omi deve essere ridotto almeno di un 10%. Quindi partendo da questi valori di mercato bisogna considerare che la messa in vendita delle unità immobiliari situate in una zona popolare e senza ascensore sono poco appetibili sul mercato vista anche la crisi congiunturale del settore immobiliare. Pertanto qualora si faccia ricorso alla vendita coattiva a seguito di una esecuzione immobiliare una prudente previsione di vendita non può non considerarsi dopo alcuni tentativi di vendita con aste deserte e ulteriore riduzione del ribasso del prezzo del bene. Inoltre bisogna considerare le spese della procedura dalla pubblicità e di procedura. Ci sarebbero spese certe da affrontare e tempi /valori di realizzo incerti. Nel caso di specie il creditore ipotecario potrebbe conseguire una percentuale di soddisfazione maggiore a quella della proposta solo se l'aggiudicazione del bene si realizzasse al primo esperimento di vendita. Inoltre da considerare che il nostro debitore dovrebbe pagare un affitto per la propria abitazione principale.

Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

La sottoscritta gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie

-
- al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
 - sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
 - è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la sottoscritta gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

CONCLUSIONI ED ATTESTAZIONE

Alla luce dell'analisi svolta sull'intera documentazione esibita ed a conclusione della presente relazione, il sottoscritto professionista, illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore

ESPRIME

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ritiene che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica , patrimoniale e finanziaria del debitore.

ATTESTA

la fattibilità economica e giuridica del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dalla sig.ra Anna Peluzzi nonché la sua sostenibilità finanziaria e la sua conformità ai requisiti di legge.

Con osservanza

Lanciano, 10/07/2025

Il delegato alle funzioni di O.C.C.

Dott.ssa Simona Fontana

- 1 All. 1 - Nomina gestore pratica Dott.ssa Fontana Simona
- 2 All. 2 - Accettazione incarico gestore pratica 259 Dott.ssa Fontana Simona
- 3 All. 3 - Istanza debitore e relativi allegati
- 4 All. 4 - Dichiarazione Conflitto di interessi
- 5 All. 5 - Comunicazioni e richieste accesso dati
- 6 All. 6 - Certificato di residenza
- 7 All. 7 - Valori OMI
- 8 All. 8 - Estratto poste
- 9 All. 9 - Visura protesti
- 10 All. 10 - - Modelli Redditali
- 11 All. 11 - Cedolini Paga
- 12 All. 12 - Crif
- 13 All. 13 - Libretti circolazione
- 14 All. 14 – Ispezione ipotecaria

15 All. 15 - Certificato Carichi pendenti

16 All. 16 – Preventivo OCC

17 All. 17 - ISEE